

REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE SOCIALI E CULTURALI PROPOSTE DAGLI STUDENTI

Articolo 1 – Ambito di applicazione e soggetti richiedenti

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi delle [Norme per la disciplina delle attività promosse dagli studenti](#), riguarda il finanziamento dell'Ateneo per le iniziative sociali e culturali proposte dagli studenti (di seguito indicate come "iniziative"), attinenti alla realtà universitaria, aperte al pubblico ed a partecipazione gratuita, autonomamente ideate e gestite sotto la propria completa responsabilità da studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo.

2. I soggetti che possono presentare richiesta di utilizzazione dei fondi destinati a tali iniziative sono indicati nel bando, con cui si dà corso alla procedura di presentazione delle domande di finanziamento. I proponenti, nella presentazione della domanda di finanziamento, individuano lo studente che svolge il ruolo di Responsabile dell'iniziativa, d'ora in poi "responsabile".

3. Le tipologie di iniziative per le quali può essere richiesto il finanziamento sono:

- a) iniziativa sportiva;
- b) convegno;
- c) mostra;
- d) spettacolo teatrale;
- e) cineforum;
- f) iniziative editoriali

Articolo 2 - Avvio del procedimento e presentazione delle richieste

1. Le iniziative vengono finanziate dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle disponibilità finanziarie.

2. Il bando per la presentazione delle richieste di finanziamento viene pubblicato per l'importo complessivo stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione. È comunque fissato il limite corrispondente al 10% del budget totale che non può essere oltrepassato dalle singole richieste.

Articolo 3 – Commissione e procedura di assegnazione del finanziamento

1. L'esame istruttorio delle proposte presentate a seguito dell'emanazione di ciascun bando è di competenza di una Commissione *ad hoc* costituita dal Rettore su delibera del Consiglio di Amministrazione, composta da:

- a) i due rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione;
- b) il consigliere relatore per il diritto allo studio e le politiche per gli studenti;
- c) un docente del Consiglio di Amministrazione.

2. La Commissione svolge la funzione istruttorio di valutazione delle iniziative presentate, proponendo al Consiglio di Amministrazione l'elenco delle iniziative da

finanziare e l'ammontare del finanziamento da concedere a ciascuna. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito.

3. Sono considerate prioritarie le iniziative di cui si prevede lo svolgimento negli spazi dell'Ateneo

4. La valutazione di cui al comma 2 è operata sulla base di criteri che attengono sia al valore intrinseco delle iniziative che alle modalità organizzative descritte:

- a) qualità culturale o sociale delle attività;
- b) congruenza tra finalità, attività e costi.

Articolo 4 – Comunicazione del finanziamento e indicazioni operative

1. Successivamente alla delibera del Consiglio di Amministrazione con cui si concede il finanziamento, i responsabili delle iniziative finanziate sono convocati dagli uffici competenti e resi edotti delle procedure da svolgersi per l'organizzazione e l'effettuazione delle iniziative, della tempistica relativa e delle procedure relative alla liquidazione, nonché degli obblighi e degli adempimenti come indicati nel bando ai sensi del presente regolamento.

2. Il responsabile dichiara espressamente che il finanziamento assegnato è ritenuto idoneo e sufficiente per lo svolgimento dell'iniziativa secondo il programma proposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione e deposita presso l'amministrazione il piano finanziario con la descrizione delle spese che si intende sostenere, eventualmente rimodulato in ragione del finanziamento effettivamente assegnato.

3. Il materiale pubblicitario e/o informativo di tutte le iniziative finanziate deve riportare la dicitura "INIZIATIVA AUTONOMA DEGLI STUDENTI CHE SI AVVALE DEL FINANZIAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE"; è fatto espresso divieto di utilizzo del logo dell'Università, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del [Regolamento per l'uso del logo e per la concessione del patrocinio dell'Università degli Studi Roma Tre](#).

4. Tutte le iniziative finanziate devono essere svolte inderogabilmente entro il termine indicato nel bando. Il relativo finanziamento è revocato per le parti non espletate.

5. Le iniziative non possono svolgersi nel periodo coincidente con i 30 giorni antecedenti la data fissata per le elezioni politiche, amministrative, europee e nel periodo intercorrente tra l'indizione e lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo di rappresentanze studentesche di Ateneo.

Articolo 5 - Liquidazione

1. Entro 30 giorni decorrenti dalla convocazione di cui al primo comma del precedente articolo, i responsabili delle iniziative finanziate depositano per l'autorizzazione amministrativa i preventivi di spesa (calcolati al lordo di tutti gli oneri) relativi al piano finanziario esposto nella richiesta ed eventualmente rimodulati in ragione del finanziamento effettivamente assegnato. Solo in questa fase, e fermo restando l'importo finanziato, sono consentite variazioni degli importi delle voci di spesa rispetto al piano finanziario originario, entro un massimo del 20% del finanziamento ricevuto.

2. Le spese corrispondenti a preventivi autorizzati saranno liquidate direttamente ai fornitori di beni, servizi o prestazioni a seguito di presentazione di fatture in modalità

elettronica previa attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile dell'iniziativa e previa verifica amministrativa da parte degli uffici. Le fatture dovranno essere intestate a UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE, Via OSTIENSE, 159 CF e P.IVA 04400441004.

Articolo 6 – Responsabilità e recesso

1. Le iniziative si svolgono sotto la completa e diretta responsabilità solidale del responsabile e dei proponenti così come previsto dal paragrafo **Responsabilità dei soggetti** proponenti di cui alle [Norme per la disciplina delle attività promosse dagli studenti](#).

2. Le accertate violazioni o i comportamenti difforni da quanto previsto dal presente regolamento o dal bando di concorso, ovvero lo svolgimento dell'iniziativa in maniera difforme da quanto dichiarato e approvato dal Consiglio di Amministrazione, comportano in ogni momento la facoltà dell'Ateneo di revocare il finanziamento e/o di richiederne la restituzione qualora già erogato, e di applicare quanto previsto dal paragrafo **Sanzioni disciplinari** di cui alle [Norme per la disciplina delle attività promosse dagli studenti](#).

Articolo 7 – Norma finale

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle [Norme per la disciplina delle Attività promosse dagli Studenti](#).